

RIVISTA QUADRIMESTRALE  
DI  
DIRITTO DELL'AMBIENTE

-

*Quarterly Journal of Environmental Law*

NUMERO 2 - 2018

MICHEL PRIEUR

*Il ruolo del paesaggio nella realizzazione dei diritti dell'uomo*



G. Giappichelli editore

ISSN 2239-964X

**MICHEL PRIEUR\***

***Il ruolo del paesaggio nella realizzazione dei diritti dell'uomo***

**Traduzione italiana a cura di Massimo Monteduro e Sergio Candela\*\***

SOMMARIO: 1. *Premessa*. - 2. *L'universalità dei diritti dell'uomo nel rapporto con il paesaggio*. - 3. *Le situazioni di complementarità e di conflitto tra i diritti dell'uomo nel confronto con il paesaggio*. - 4. *Il paesaggio come spazio comune condiviso*. - 5. *L'individuazione dei diritti dell'uomo resi effettivi dalla Convenzione del paesaggio*.

«Je suis monarque de tout ce que j'observe, et personne ne conteste mon droit»<sup>1</sup>

### 1. *Premessa*

L'affermazione, da parte di poeti e filosofi nel XVIII e XIX secolo, di un diritto al paesaggio ha di fatto precorso l'estensione, avvenuta nel contesto giuridico contemporaneo, dei diritti dell'uomo alle problematiche ambientali. La Convenzione europea del paesaggio ha consacrato il paesaggio come oggetto non soltanto di un diritto individuale ma anche, allo stesso tempo, collettivo. Il godimento del bene paesaggio, per sua natura individuale e collettivo allo stesso tempo, permette la coesistenza di culture diverse sullo stesso territorio. La coscienza identitaria delle popolazioni che vivono in un luogo non è la stessa dei visitatori occasionali del medesimo ma ognuno, sebbene con diverse

---

\* Professeur Emérite à l'Université de Limoges; Président du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (CIDCE). Lo scritto riproduce (in traduzione italiana) alcune parti del testo redatto dal Prof. Michel Prieur nell'ambito di un *Rapport conceptuel de référence* reso al Consiglio d'Europa, il quale ha concesso preventivamente al Prof. Prieur l'autorizzazione alla pubblicazione. La Rivista ringrazia sentitamente l'illustre Autore, nonché il Consiglio d'Europa, per aver consentito di offrire il contributo in lingua italiana alla conoscenza degli studiosi del diritto dell'ambiente. In coda al saggio è riportato un Allegato, a cura del Prof. Prieur, recante una tabella sinottica (in francese).

\*\* Massimo Monteduro, Professore associato di diritto amministrativo presso l'Università del Salento, ha curato la traduzione dei §§ 1, 2 e 3; Sergio Candela, Dottore in giurisprudenza presso l'Università del Salento, ha curato la traduzione dei §§ 4 e 5.

<sup>1</sup> W. COWPER, *The solitude of Alexander Selkirk*, citato da H. D. THOREAU in «*Walden ou la vie dans les bois*», 1854.

modalità di rappresentazione, è titolare di un diritto al paesaggio, pur non essendo necessariamente proprietario del suolo.

La Convenzione europea del paesaggio traduce perfettamente i valori spirituali e morali alla base dei principi di libertà e di preminenza del diritto, sui quali si fonda ogni autentica democrazia, conformemente al Preambolo dello Statuto del Consiglio d'Europa.

Il Preambolo della Convenzione europea del paesaggio, così come l'insieme degli articoli che la compongono, invita a rendere effettivi i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nel rispetto di quanto affermato dall'articolo 1-b dello Statuto del Consiglio d'Europa.

Inoltre, secondo gli obiettivi del Consiglio d'Europa, miranti a favorire «il progresso economico e sociale» conformemente all'articolo 1-a del suo Statuto, la Convenzione europea del paesaggio, nell'intento di garantire lo sviluppo sostenibile, riflette le esigenze di progresso economico e sociale. Sul piano economico, il Preambolo insiste sul concetto secondo cui il paesaggio «costituisce una risorsa favorevole all'attività economica» e sulla circostanza in base alla quale la protezione, la gestione e la pianificazione del paesaggio, che sono i fili conduttori della Convenzione, possono «contribuire alla creazione di posti di lavoro». Sul piano sociale la Convenzione erge a propri fini, sempre nel Preambolo, «il benessere sociale» e «la soddisfazione degli esseri umani».

Presentata come la prima convenzione internazionale sullo sviluppo sostenibile del XXI secolo, la Convenzione europea del paesaggio è in effetti una sorta di idealtipo del modello di sviluppo sostenibile. Il paesaggio coniuga, sulla base di un equilibrio armonioso, i bisogni sociali, economici, ambientali e culturali. Il suo volto bifronte, naturale e culturale, induce a considerare in maniera simultanea il patrimonio naturale e culturale delle popolazioni.

È per questo motivo che il paesaggio riflette la complessità dei territori, in quanto esprime la simbiosi tra i bisogni umani di spazi qualitativamente propizi all'equilibrio sociale e al benessere, da un lato, e le realtà naturali fondate sugli equilibri ecologici e la biodiversità, dall'altro.

Per vagliare accuratamente le complesse relazioni tra i diritti dell'uomo e i territori percepiti dagli esseri umani attraverso il paesaggio, di seguito saranno svolte alcune riflessioni aventi ad oggetto:

- il carattere universale dei diritti dell'uomo in rapporto al paesaggio;
- le situazioni di complementarità e di conflitto tra i diritti dell'uomo in rapporto al paesaggio;

- il paesaggio come spazio comune condiviso;
- l'individuazione dei diritti dell'uomo la cui realizzazione, direttamente o implicitamente, è resa effettiva dalla Convenzione del paesaggio.

2. *L'universalità dei diritti dell'uomo nel rapporto con il paesaggio*

La diversità dei paesaggi e delle culture non è in contraddizione con l'universalità dei diritti dell'uomo. Infatti, quest'ultima, sul presupposto di basi etiche comuni all'umanità, assume che l'esigenza fondamentale di preservazione dei diritti umani abbia carattere universale ed ispira ad essa gli strumenti giuridici di protezione dei diritti dell'uomo. È per tale motivo che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 217 A (III) del 10 dicembre 1948, viene espressamente richiamata *in apicibus*:

- dalla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa;
- dalla Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo;
- dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;
- dalla Carta araba dei diritti dell'uomo;
- dalla Dichiarazione dei diritti umani dell'Associazione delle Nazioni d'Asia del sud-est.

Se è vero che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non menziona il paesaggio, occorre tuttavia ricordare che essa fu adottata nel 1948, molto prima dell'adozione della Convenzione europea del paesaggio e che, ciò nonostante, gli articoli 22, 25-1 e 29-2 della Dichiarazione consacrano concetti che si ritrovano tuttora al cuore della stessa Convenzione del paesaggio: la *dignità*, la *cultura*, la *salute* e il *benessere*. L'articolo 22 della Dichiarazione afferma sancisce ognuno ha diritto ad ottenere la soddisfazione «dei diritti culturali indispensabili alla propria dignità». L'articolo 25-1 riconosce il diritto di ogni individuo alla salute e al benessere. L'articolo 29-2 persegue le giuste esigenze «del benessere generale in una società democratica».

Tali previsioni sono in sintonia con la visione del paesaggio che è, secondo quanto prevede il Preambolo della Convenzione, un elemento

essenziale «del benessere individuale e sociale» nonché una componente fondamentale del «patrimonio culturale»<sup>2</sup>.

Proprio il carattere dell'universalità, si noti, ha permesso di estendere la Convenzione europea del paesaggio anche a Stati non europei sebbene inizialmente la Convenzione di Firenze si riferisse unicamente alla specificità dell'identità europea. È così che il Protocollo recante modifica alla Convenzione europea del paesaggio, adottato dal Comitato dei Ministri il 15 giugno 2016 durante la riunione n. 1260 e aperto alla ratifica, accettazione e approvazione il 1° agosto 2016, permetterà in futuro di proteggere, gestire e pianificare i paesaggi secondo principi comuni applicabili ai paesaggi di tutto il mondo, pur a fronte della loro varietà. In tutti i continenti, i paesaggi riflettono sempre le identità culturali locali e regionali. Tenuto conto delle crescenti minacce di mercificazione e di uniformazione dei paesaggi su scala planetaria, una buona gestione dei paesaggi del mondo, fondata su principi e direttive intellegibili da tutti, è divenuta una necessità urgente, tanto più che la presa di coscienza, da parte dei cittadini e dei rappresentanti politici, dell'importanza del paesaggio per la qualità della vita è ormai anch'essa universale.

I diritti dell'uomo, che rappresentano il sostrato della Convenzione e il fondamento della sua attuazione, saranno altresì alla base dell'applicazione della Convenzione stessa fuori dall'Europa. Grazie alla Convenzione sul paesaggio, il Consiglio d'Europa sarà portatore di valori e diritti fondamentali a beneficio dell'intera umanità e potrà diffondere tali valori al di fuori dei suoi Stati membri. Il paesaggio diventa una componente essenziale della qualità della vita degli esseri umani su scala mondiale (nuovo paragrafo 6 del Preambolo). Un'iniziativa latino-americana, con l'appoggio della rete argentina sul paesaggio, ha elaborato un progetto di Convenzione latino-americana del paesaggio che si ispira al medesimo approccio, correlando strettamente il paesaggio ai diritti dell'uomo<sup>3</sup>.

Si osserverà *infra* (§§ 3 e 4) come i diritti dell'uomo direttamente o implicitamente realizzati attraverso l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio siano oggi considerati dalla comunità internazionale facenti parte

---

<sup>2</sup> L'armonizzazione tra «territorio e paesaggio» e «diritto degli individui» attraverso la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata evidenziata da F. ZOIDO, *Droits de l'homme, territoire et paysage*, in A. BERGER – M. COLLOT – J. MOTTET, *Paysages européens et mondialisation*, Éditions Champ Vallon, Seyssel, 2012, p. 50.

<sup>3</sup> *Proyecto de convenio latinoamericano del paisaje, 04 de mayo de 2016, LALI*.

del loro patrimonio comune così come l'ambiente. Il paesaggio è considerato una componente essenziale dell'ambiente, in quanto elemento di connessione nei rapporti cultura/territorio e cultura/natura. I diritti dell'uomo sono divenuti i contrafforti delle politiche ambientali e sullo sviluppo sostenibile, così come universalmente approvati nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e da quest'ultima trasfusi nei seguenti diritti e principi su ambiente e sviluppo:

- il diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura (principio 1);

- il principio di integrazione: per pervenire a uno sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente deve costituire parte integrante del processo di sviluppo e non può essere considerata isolatamente (principio 4);

- il principio di cooperazione: gli Stati devono cooperare in uno spirito di *partnership* globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre (principio 7);

- il principio di informazione sull'ambiente e di partecipazione alle procedure decisionali, che rappresenta la modalità migliore di trattare le questioni ambientali ai diversi livelli (principio 10);

- il fondamentale ruolo svolto dalle donne, dai giovani, dalle popolazioni e comunità indigene e dalle collettività locali, giustificato dalla loro conoscenza del contesto e dalle loro pratiche tradizionali nella gestione dell'ambiente, tali da assicurare uno sviluppo sostenibile (principi 20, 21 e 22).

Il Consiglio dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, fin dalla Risoluzione del 1994 (1994/65 del 9 marzo 1994), ha insistito più volte sulle connessioni tra i diritti dell'uomo e il bene ambiente, di cui fa parte il paesaggio. Nella sua risoluzione 19/10 del 22 marzo 2012 (A/HRC/RES/19/10), ripresa il 23 marzo 2016 (31/8, A/HRC/RES/31/8) sui diritti dell'uomo e l'ambiente, il Consiglio ha riconosciuto «che gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni legate allo sviluppo sostenibile, che il diritto allo sviluppo deve realizzarsi in maniera da soddisfare con equità i bisogni delle generazioni presenti e future in materia di sviluppo e ambiente e che l'essere umano è il soggetto principale dello sviluppo e deve dunque essere il partecipante attivo e il beneficiario del diritto allo sviluppo». Questa esigenza può ritenersi allo stesso modo sussistente con riferimento alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio.

La Convenzione universale sulla diversità biologica del 1992 afferma nel Preambolo che la diversità biologica rappresenta «una preoccupazione

comune all'umanità», sottolineandone il valore intrinseco. Tra gli elementi costitutivi di tale valore si riconoscerà la presenza implicita del paesaggio nei «valori ecologici [...] sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici». Numerose decisioni e raccomandazioni della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica hanno indicato da allora, a più riprese, il paesaggio come elemento fondamentale delle politiche adottate in materia di diversità biologica. Così il piano strategico 2011-2020 e gli obiettivi di Aichi relativi alla diversità biologica, adottati a Nagoya nel corso della X Conferenza delle Parti nel 2010, prevedono, all'obiettivo 11, alcune misure integrate «nell'insieme dei paesaggi terrestri e marini». Inoltre, tra le ricerche intraprese sulla diversità biologica e sui servizi ecosistemici figura lo studio delle relazioni tra i servizi ecosistemici e «il benessere umano», quest'ultimo notoriamente concernente il paesaggio<sup>4</sup>. Precedentemente il paesaggio era già stato preso in considerazione nell'ambito delle COP 7 e 8<sup>5</sup>. La Convenzione sulla diversità biologica è richiamata nel Preambolo della Convenzione europea del paesaggio.

L'universalità emerge altresì dagli stretti legami esistenti tra il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, dal momento che quest'ultima si colloca espressamente nel solco del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo. Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si menzionano i diritti alla dignità, all'educazione, alla non-discriminazione, alla diversità culturale, alla salute, a un livello di protezione dell'ambiente «elevato» il che implica la non-regressione ambientale (art. 6-1 del Trattato sull'Unione Europea che attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico del Trattato).

Nel protocollo d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea del 23 maggio 2007, entrambe le parti fondano la loro cooperazione «sui principi di indivisibilità e di universalità dei diritti dell'uomo» (§ 16). Il Consiglio d'Europa è considerato come la fonte di riferimento paneuropea in materia di diritti umani, in ragione della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (§ 17). Anche i grandi temi che il presente contributo ricostruisce in chiave di trasposizione dell'effettiva attuazione della Convenzione europea del paesaggio si trovano enunciati nel summenzionato

---

<sup>4</sup> Si vedano le ricerche di DIVERSITAS su ecosistemi e società.

<sup>5</sup> COP 7, Decisione VII/12 sull'utilizzo sostenibile della diversità biologica e Decisione VII/14 sulla diversità biologica e il turismo; COP 8, Decisione VIII/28 riguardante le linee direttrici relative agli studi d'impatto sulla biodiversità.

protocollo d'intesa: democrazia e buona *governance*, dialogo interculturale e diversità culturale, educazione e coesione sociale. Allo stesso modo, le iniziative intraprese dal Comitato direttivo della cultura, del patrimonio e del paesaggio (CDCPP) sono trasmesse all'Unione Europea e, in virtù dell'accordo riguardante la cooperazione tra l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, l'Agenzia «considera debitamente» le decisioni, le conclusioni, i rapporti e le attività in materia di diritti dell'uomo provenienti dai comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa<sup>6</sup>. In quest'ottica, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua Risoluzione 2029 (2015) del 27 gennaio 2015, al fine di perseguire la costruzione di uno spazio comune di protezione dei diritti dell'uomo, nonché di garantire la coerenza delle norme e il controllo sulla loro applicazione, ha esortato ad esaminare «la possibilità per l'Unione Europea di aderire alle convenzioni del Consiglio d'Europa che affrontano le principali problematiche della società europea attuale». Tale invito, come è evidente, può trovare un ambito naturale di applicazione nel caso della Convenzione del paesaggio, tanto più che l'adesione dell'Unione Europea è già resa possibile dal suo articolo 14.

### *3. Le situazioni di complementarità e di conflitto tra i diritti dell'uomo nel confronto con il paesaggio*

Il diritto dell'uomo all'ambiente è riconosciuto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, dalla Dichiarazione di Rio del 1992, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo del 1981, dal Protocollo di San Salvador alla Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo del 1988 e dalla Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia ambientale. Tuttavia, un diritto umano all'ambiente non è formalmente contemplato dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. A più riprese, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso l'auspicio di emendare la succitata Convenzione per inserirvi il diritto a un ambiente sano<sup>7</sup>. La dichiarazione del 28 aprile 2010,

---

<sup>6</sup> Accordo pubblicato nella GUUE del 15/07/2008, L. 186/7, § 8.

<sup>7</sup> Cfr. la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1431 (1999), *Azione futura del Consiglio d'Europa in materia di protezione dell'ambiente*; la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1614 (2003), *Ambiente e diritti dell'uomo*; la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1885

«Agire insieme per la biodiversità, la preservazione degli spazi naturali e la lotta contro il cambiamento climatico», chiede al Comitato dei Ministri e agli Stati membri del Consiglio d'Europa di riconoscere il diritto a un ambiente sano come parte integrante dei diritti dell'uomo<sup>8</sup>.

Se i diritti umani sono universali, essi sono altresì interdipendenti e complementari. Nondimeno, giuridicamente gli stessi possono entrare in conflitto allorché vengano in rilievo interessi contrastanti. È per questo motivo che il giudice ha il delicato compito di esaminare le situazioni concrete e particolari, sia nel caso in cui connetta l'ambiente a diritti già esistenti, sia nella situazione in cui decida la prevalenza di uno dei diritti dell'uomo nel conflitto con un altro.

Se si osserva la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), si deve constatare che, fin da principio, il paesaggio è raramente chiamato in questione e, quando ciò accade, esso si trova sempre collegato alle questioni relative all'ambiente<sup>9</sup>. A partire dal 9 dicembre 1994, con la sentenza *López-Ostra c/ Spagna*, la Corte EDU riconosce che, di riflesso, i danni causati all'ambiente, e dunque anche alle sue componenti come il paesaggio, possono costituire una violazione di alcuni diritti dell'uomo espressamente consacrati dalla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Questo accade quando un pregiudizio all'ambiente possa essere considerato come causa di un pregiudizio al diritto alla vita (art. 2), o come lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e al domicilio (art. 8). È interessante notare che, nella precitata sentenza del 1994, la Corte EDU afferma che «pregiudizi gravi all'ambiente possono compromettere il *benessere* di una persona e privarla del godimento del suo domicilio in maniera tale da nuocere alla sua vita privata e familiare». Così, il riferimento al “benessere individuale”, che pure non figura espressamente nell'articolo 8, consente di concludere che, per la Corte EDU, il *benessere* sia un valore da proteggere, esattamente come prevede la Convenzione europea del paesaggio. La considerazione dell'ambiente come un nuovo diritto dell'uomo è

---

(2009), *Elaborazione di un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo relativo al diritto a un ambiente sano*. Le Raccomandazioni del 1999 e del 2003 sono state espressamente citate nella sentenza *Atanazov c/Bulgaria* della Corte EDU del 2 dicembre 2010, n. 12853/03, §§ 56 e 57.

<sup>8</sup> Dichiarazione firmata dai presidenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Congresso dei poteri locali e regionali e della Conferenza delle OING del Consiglio d'Europa.

<sup>9</sup> Cfr. *Manuale su diritti dell'uomo e ambiente*, Consiglio d'Europa, II edizione, 2012.

stata rafforzata dalla sentenza *Tatar c/Romania* del 27 gennaio 2009, la quale ha similmente collegato all'articolo 8 «il diritto al godimento di un ambiente salubre e protetto». Si può, anche in questo caso, effettuare un raffronto con la Convenzione del paesaggio che persegue il diritto di fruire di un paesaggio di qualità.

La Corte europea, per vero, prosegue ricordando come la lesione dei diritti protetti dall'articolo 8 non consenta di dolersi di una pianificazione urbanistica che causi un danno all'ambiente e al paesaggio del vicinato ove non si producano effetti diretti sui diritti al domicilio e alla vita privata<sup>10</sup>. Tuttavia, la stessa sentenza, al paragrafo 53, lascia intendere che un pregiudizio inferto a un bene ambientale seppur all'esterno della proprietà del ricorrente potrebbe, in altre circostanze, costituire una lesione dell'articolo 8, paragrafo 1: «diverso sarebbe il caso se, per esempio, i danni all'ambiente denunciati avessero provocato la distruzione di un'area forestale in prossimità della casa dei ricorrenti, situazione che avrebbe potuto nuocere al loro *benessere* personale». In altre parole, il *benessere* collegato al domicilio è certamente condizionato dallo spazio naturale circostante che garantisce una determinata qualità dell'ambiente e, dunque, una determinata qualità della vita, da cui l'aspetto paesaggistico è inscindibile.

Il benessere può però essere compromesso anche a danno di persone che si trovino al di fuori del loro domicilio, come nel caso *Di Sarno c/ Italia* del 10 gennaio 2012, riguardante l'accumulo di rifiuti non raccolti in un sito urbano<sup>11</sup>. La Corte ha ritenuto che le lesioni all'ambiente denunciate dai ricorrenti «sono di natura tale da incidere sul loro proprio *benessere*» (§ 81 e § 104). Il danno ambientale riguardava, in questa fattispecie, anche «i paesaggi», avendo la Corte citato la Direttiva europea 2006/12 del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, che menziona nell'art. 4-1-c il «danneggiamento del paesaggio» come potenziale risultato di una cattiva gestione dei rifiuti. La Corte di giustizia dell'Unione Europea aveva poco prima condannato l'Italia per la violazione

---

<sup>10</sup> Corte EDU, 22 maggio 2003, n. 41666/98, *Kyrtatos c/ Grecia*; al riguardo, v. anche la nota di Y. WINISDOERFFER in *Revue juridique de l'environnement*, n. 2/2004, p. 176.

<sup>11</sup> Corte EDU, 10 gennaio 2012, *Di Sarno c/ Italia*, n. 30765/08, sulla quale v. la nota di F. HAUMONT, *La crise des déchets en Campanie et les droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, n. 92/2012. V. anche A. RASSON-ROLAND, *Quelques arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs au droit fondamental à la protection de l'environnement*, in C.-H. BORN – F. JONGEN (a cura di), *D'urbanisme et d'environnement, Liber Amicorum Francis Haumont*, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 763.

della succitata Direttiva dal momento che la Commissione aveva rilevato «un degrado significativo [...] del paesaggio» (§ 90)<sup>12</sup>.

La Corte ha fornito questa motivazione: «Tenuto conto dell'assenza di disponibilità di sufficienti discariche, la presenza di una siffatta quantità di rifiuti al di fuori dei luoghi di stoccaggio appropriati e autorizzati è suscettibile di arrecare pregiudizio ai paesaggi» (§ 107)<sup>13</sup>.

Il più delle volte, il diritto all'ambiente, e dunque il diritto al paesaggio, rischia di entrare in conflitto con altri diritti fondamentali, in particolare con il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica. Se alcune misure giuridiche sono adottate a favore del paesaggio, ad esempio il divieto di edificazione o di ampliamento in alcuni spazi protetti per la loro qualità paesaggistica, i proprietari colpiti dal divieto possono ritenere che vi sia una lesione al loro diritto di proprietà protetto dall'articolo 1 del protocollo n. 1 alla CEDU. Tuttavia, lo stesso articolo 1 prevede nondimeno la possibilità di arrecare un pregiudizio al diritto di proprietà per ragioni di pubblica utilità o per motivi di interesse generale. In un caso risalente nel tempo, la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato prevalenza al diritto al paesaggio rispetto al diritto di proprietà. Essa ha affermato che: «i controlli di pianificazione sono necessari e opportuni per preservare le zone di eccezionale bellezza dal rischio di uno sfruttamento improprio [...] a duplice beneficio degli abitanti e dei visitatori di Jersey»<sup>14</sup>.

Una decisione più recente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha consacrato la salvaguardia dell'integrità dei paesaggi nel confronto con il diritto di proprietà e con motivi imperativi di ordine economico. Si tratta della sentenza *Hamer c/ Belgio* del 27 novembre 2007, riguardante il seguente caso: in una foresta era stato eretto un fabbricato senza permesso di costruire, che aveva subito poi una demolizione forzata, avverso la quale la proprietaria aveva invocato la violazione della sua proprietà. La Corte ha rigettato la domanda, riconoscendo la legittimità dell'obiettivo perseguito dallo Stato, ossia proteggere una zona forestale paesaggistica non edificabile. Nella sentenza si

---

<sup>12</sup> CGUE, 4 marzo 2010, in causa C-297/08, *Commissione c/ Italia*.

<sup>13</sup> Il caso è proseguito con una condanna dell'Italia al pagamento di 20 milioni di euro a causa della cattiva gestione dei rifiuti persistenti nella regione Campania e della mancata esecuzione della sentenza del 4 marzo 2010 (CGUE, 16 luglio 2015, C-553/13).

<sup>14</sup> Decisione dell'11 marzo 1985, req. n. 111 85 84, *Muriel Herrick c/ Regno Unito*, DR, n. 42, p. 275.

afferma che «non dovrebbe essere riconosciuta prevalenza a motivi imperativi di ordine economico, e allo stesso modo a determinati diritti fondamentali come il diritto di proprietà, nel confronto con questioni relative alla protezione dell'ambiente»<sup>15</sup>.

Per converso, però, la Corte non garantisce sempre e comunque ai proprietari di beneficiare di un diritto soggettivo al paesaggio. Il bene privato non può reclamare il diritto a essere mantenuto in un contesto ambientale di bellezza: così per una proprietà con vista su una centrale nucleare<sup>16</sup>. Si potrebbe tuttavia tenere in considerazione, assumendo come fonte di ispirazione la Convenzione europea del paesaggio o facendovi riferimento – ciò che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo può benissimo fare<sup>17</sup> –, che il bene privato protetto dall'articolo 1 del Protocollo n° 1 non sia più rispettato nel momento in cui il paesaggio, di cui normalmente fruisce, sia danneggiato o deturpato.

È quanto è stato riconosciuto nel caso di una costruzione abusiva che privava il ricorrente della vista sul mare<sup>18</sup>. Allo stesso modo, il diritto che l'articolo 8 garantisce da lesioni alla vita privata e al domicilio dovrebbe includere il godimento dell'amenità del domicilio, di cui il paesaggio fa naturalmente parte. Il domicilio rappresenta un tutto in quanto spazio in cui si esplica la vita fisica, mentale e psicologica e costituisce, esso stesso, un paesaggio vissuto come tale da chi vi abita.

La recente giurisprudenza della Corte EDU consente di prefigurare evoluzioni in questo senso, dal momento che il giudice europeo ha riconosciuto nella sentenza *Plachta c/ Polonia* del 25 novembre 2014, n. 25194/08, § 77, che una grave lesione all'ambiente naturale può danneggiare «il benessere di una persona, privandolo del godimento del proprio domicilio». Pertanto, a condizione che si riesca a dimostrare che una lesione al paesaggio costituisca un pregiudizio sufficientemente grave al benessere individuale, tale danno al paesaggio potrebbe essere censurato dalla Corte EDU sia ai sensi dell'art. 8, sia

---

<sup>15</sup> Corte EDU, 8 luglio 2008, *Turgut c/ Turchia*, n° 1411/03, § 90; Corte EDU, 22 luglio 2008, *Koktepe c/ Turchia*, n°35785/03, §87; Corte EDU, 10 marzo 2009, *Satir c/ Turquie*, n° 36192/03, § 33.

<sup>16</sup> Decisione della Commissione dei diritti dell'uomo del 17 maggio 1990, n. 13728/88, *SC/ France*; Corte EDU, 13 dicembre 2012, *Flamenbaum c/ Francia*, n° 3675/04, § 184.

<sup>17</sup> La Corte EDU può avere come riferimento alcuni trattati, siano essi del Consiglio d'Europa o meno, e dei quali gli Stati siano parti o meno, in virtù del diritto e delle prassi internazionali pertinenti; v. ad esempio *Tatar c/ Romania*, del 27 gennaio 2009, n. 67021/01, p. 19.

<sup>18</sup> Corte EDU, 18 novembre 2004, *Fotopoulou c/ Grecia*, n. 66725/01.

sulla base dell'art. 1 del Protocollo n° 1. La sentenza *Fadayeva c/ Russia* del 9 giugno 2005 n° 55723/00 aveva già messo in evidenza come un degrado di ordine ecologico potesse ripercuotersi sulla salute mentale delle vittime (§ 69)<sup>19</sup>. La connessione tra il paesaggio e la salute degli individui è stata già fatta oggetto di vari lavori di ricerca, che potrebbero rafforzare tale orientamento<sup>20</sup>.

È opportuno infine sottolineare che la protezione dei paesaggi è stata espressamente menzionata dalla Corte EDU come costituente un motivo di interesse generale, avente valore di obiettivo legittimo che fonda il diritto dello Stato di regolamentare l'utilizzo dei beni ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, limitando il diritto di proprietà al fine di «proteggere *il paesaggio* e governare il territorio in modo razionale e compatibile con il rispetto dell'ambiente»<sup>21</sup>. L'interesse generale è generalmente quello dello Stato ma può anche riguardare quello delle autorità locali, come accade più di frequente per ciò che concerne il paesaggio. Una restrizione del diritto di proprietà al fine di prevedere uno spazio verde pubblico, avente la sua base giuridica in un piano urbanistico, «mirava a preservare la natura e l'ambiente, il che agli occhi della Corte risponde a un'esigenza imperativa *delle comunità locali* e rientra a pieno titolo nel concetto di interesse generale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 1 del Protocollo n° 13»<sup>22</sup>. La Corte EDU riconosce che «la protezione della natura e delle foreste, e più generalmente dell'ambiente, costituisce un *valore*»<sup>23</sup>.

L'obiettivo legittimo di proteggere l'ambiente e, nella fattispecie, il carattere rurale di un paesaggio, qualificato negli atti urbanistici come zona verde per la conservazione del paesaggio, si è scontrato con il diritto delle minoranze zingane. Nel caso *Chapman c/ Regno Unito*, la protezione del paesaggio ha prevalso sul diritto di proprietà, affermandosi che il divieto di parcheggiare una roulotte in un terreno appartenente ad una famiglia zingana non fosse contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>24</sup>. Tale

---

<sup>19</sup> Corte EDU, 10 febbraio 2011, *Dubetska c/ Ucraina* n. 30499/03, § 105.

<sup>20</sup> V. soprattutto N. BAUER – M. MONDINI – A. BERVASCONI (eds.), *Landscape and Health*, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape, 2012; v. anche C. WARD THOMPSON – P. ASPINALL – S. BELL (eds.), *Innovative Approaches to Researching Landscape and Health: Open Space: People Space 2*, Routledge, Abingdon, 2010.

<sup>21</sup> Corte EDU, 21 marzo 2006, *Valico SRL c/ Italia*, n. 70074/01.

<sup>22</sup> Corte EDU, 15 gennaio 2013, *Marco Campanile c/ Italia*, n. 32635/05 § 26.

<sup>23</sup> Ad es. Corte EDU, 10 marzo 2009, *Satir c/ Turchia*, n. 36192/03, § 33.

<sup>24</sup> Corte EDU, 18 gennaio 2001, *Chapman c/ Regno Unito*, n. 27238/95.

decisione, seppur discutibile<sup>25</sup>, dimostra che i conflitti tra i diritti dell'uomo possono consentire al diritto all'ambiente di prevalere, con riferimento al paesaggio, su un diritto particolarmente sensibile come il diritto delle minoranze in alcune circostanze specificatamente descritte dal giudice e proprie del caso in questione. In realtà, il giudice non ha voluto che il diritto delle minoranze portasse a favorire, mediante una discriminazione positiva, una categoria di popolazione che potrebbe impunemente violare le regole adottate «nell'interesse della popolazione in generale» (§ 94) riguardante l'ambiente, qualificato nella decisione come «bene comune» (§ 96).

La rilevanza data all'ambiente e al paesaggio da parte della Corte EDU inizia altresì ad essere oggetto di un rinnovato interesse da parte della giurisprudenza interamericana dei diritti dell'uomo<sup>26</sup>. Quest'ultima, pur non sviluppata quanto quella del giudice europeo, evidenzia nondimeno l'importanza del diritto d'accesso alle risorse naturali<sup>27</sup> e le lesioni ai diritti scaturenti da una «trasformazione radicale del paesaggio», facendone scaturire la condanna di uno Stato a un ripristino appropriato<sup>28</sup>.

#### 4. *Il paesaggio come spazio comune condiviso*

La Convenzione europea del paesaggio è inclusiva, nel senso che considera il paesaggio, in quanto patrimonio comune naturale e culturale, come necessariamente oggetto di un uso condiviso tra tutti coloro che hanno il diritto di fruirne<sup>29</sup>. A questo titolo, il paesaggio risponde direttamente alle istanze dei diritti dell'uomo che vietano la discriminazione e promuovono il vivere insieme (articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e articolo 14 della CEDU). Tale convivenza deve essere pacifica secondo l'articolo 1 della

---

<sup>25</sup> J.P. MARGUÉNAUD, in *Droits de l'homme à l'environnement et CourEDH*, in *Revue juridique de l'environnement*, n° spécial, 2003, p. 16, pone questa sentenza tra quelle meno condivisibili della giurisprudenza in materia ambientale.

<sup>26</sup> Cfr. F. DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, *L'écologisation du système interaméricain des droits de l'homme : commentaire de la jurisprudence récente (2010-2013)*, in *Revue juridique de l'environnement*, n. 3/2014, p. 489.

<sup>27</sup> Commissione Interamericana per i Diritti dell'Uomo, 24 luglio 2014, *Pobladores de Quishque-Tapayrithua c/ Péru*, n°62/14, §2.

<sup>28</sup> Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, 25 novembre 2015, *Pueblos Kalinas y Lokono, c/ Surinam*, serie C, n° 309, §§ 93 e 220.

<sup>29</sup> Cfr. M. PRIEUR, *Le paysage et le droit de l'environnement en Europe*, in M. PRIEUR, *Droit de l'environnement, droit durable*, Bruxelles, 2014, p. 567.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: gli esseri umani devono agire gli uni verso gli altri «in uno spirito di fraternità». La gestione condivisa e partecipativa del bene paesaggio non può che contribuire a questo ideale. L'uguaglianza nel diritto e nella dignità è parimenti applicabile a coloro che fruiscono del paesaggio.

Il paesaggio appare certamente qui come l'incontro tra un luogo fisico e una rappresentazione ideale tanto individuale quanto collettiva, che riflette contemporaneamente l'integrazione interculturale, i diritti dell'uomo e la democrazia.

È per tale motivo che è possibile legittimamente correlare il paesaggio alle osservazioni e aspettative contenute nella Raccomandazione CM/Rec (2015) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri «sull'integrazione interculturale», adottata il 21 gennaio 2015. Ogni paesaggio è «uno spazio pubblico comune condiviso» che «esorta gli individui ad esplorare identità plurali attraverso la diversità del patrimonio e delle espressioni culturali contemporanee»<sup>30</sup>.

In conformità al rapporto elaborato dal Gruppo di eminenti personalità intitolato «Vivere insieme: coniugare diversità e libertà nell'Europa del XXI secolo» del 2011, è possibile ritenere che la Convenzione del paesaggio risponda perfettamente agli auspici di questo rapporto, laddove esso:

- raccomanda una reale inclusione delle popolazioni di diversa origine *in loco* (p. 48);

- esorta gli Stati non europei a partecipare alle convenzioni europee (raccomandazione strategica 17), come peraltro già previsto dal progetto di Protocollo del 2016 alla Convenzione europea del paesaggio;

- incoraggia la partecipazione attiva alla vita pubblica locale di tutti: cittadini, stranieri, immigrati (raccomandazione strategica 24), come peraltro già previsto dall'articolo 5-c della Convenzione del paesaggio giacché tale disposizione, così come nel Preambolo, nel fare riferimento al «pubblico» non prevede alcuna discriminazione, conformemente all'articolo 14 della CEDU.

Nella Raccomandazione 2093 (2016) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su «cultura e democrazia» si sottolinea come la cultura faccia parte integrante del processo democratico. In tal senso si raccomanda di

---

<sup>30</sup> C. WARD THOMPSON – P. TRAVLOU (eds.), *Open Space: People Space*, Taylor and Francis, London, 2007.

promuovere i progetti che mirano ad integrare le attività culturali in altri settori. L'integrazione nelle politiche riguardanti il paesaggio è, di conseguenza, accolta favorevolmente. La Raccomandazione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa 177 (2005) sulle identità culturali delle periferie urbane chiede di aiutare le autorità locali ad identificare le buone pratiche di sviluppo dell'identità culturale (§ 13-d). Si deve evidenziare che la Convenzione del paesaggio soddisfa già tale richiesta laddove promuove, nell'articolo 6-C-1, l'individuazione dei paesaggi.

L'elaborazione, da parte del Consiglio d'Europa nel 2005, di indicatori di coesione sociale per mezzo di una guida metodologica esaustiva dimostra che l'approccio territoriale concertato attraverso la qualità della vita e gli spazi di vita porta necessariamente a prendere in considerazione il valore «paesaggio». Sebbene il paesaggio non sia citato in quanto tale nella guida metodologica, esso si collega obbligatoriamente a due elementi chiave per gli indicatori: «il benessere dei cittadini» e «lo spazio fisico di vita favorevole allo sviluppo personale e sociale». Sono menzionati peraltro come indicatori: i diritti ambientali e l'accesso a un ambiente salubre<sup>31</sup>.

A seguito della X Conferenza dei ministri della cultura a Mosca nell'aprile del 2013, il Consiglio d'Europa ha lanciato il progetto riguardante il Quadro di Indicatori per la Cultura e la Democrazia (CICD). Gli studi presentati al Comitato Direttivo della Cultura, del Patrimonio e del Paesaggio (CDCPP) nel 2016 dimostrano l'idoneità di tali indicatori ad evidenziare i rapporti tra cultura, democrazia e diritti dell'uomo, ed attestano l'influenza degli elementi culturali sul benessere e sulla salute<sup>32</sup>. Sarebbe necessario completare questi indicatori integrando in essi gli apporti che il paesaggio fornisce alla cultura e alla democrazia sulla base della Convenzione europea del paesaggio, la quale ha chiaramente messo in luce l'apporto del paesaggio e del patrimonio naturale al patrimonio culturale. La forte interdipendenza tra natura-cultura-democrazia-paesaggio meriterebbe di essere maggiormente sottolineata in prospettiva sistematica.

---

<sup>31</sup> Cfr. la «*Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale - Guide méthodologique*» del Consiglio d'Europa (2005) e la *Recommandation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux* 207 (2007) avente ad oggetto «*Elaboration d'indicateurs de la cohésion sociale – Approche territoriale concertée*».

<sup>32</sup> «*Cadre d'indicateurs sur la culture et la démocratie*», giugno 2016, CDCPP (2016)6, Add. 1, Add. 2, Add. 3.

## 5. L'individuazione dei diritti dell'uomo resi effettivi dalla Convenzione del paesaggio

I diritti dell'uomo si applicano in tutti i luoghi e a tutte le persone. È palese che essi siano suscettibili di applicarsi in paesaggi eccezionali tanto quanto in paesaggi ordinari o in paesaggi degradati.

La Convenzione del paesaggio non consacra nessun nuovo diritto dell'uomo. In maniera espressa o implicita essa si riferisce però, a più riprese, a diritti dell'uomo esistenti e riconosciuti sia a livello europeo, sia a livello universale. È stato giustamente rilevato che la Convenzione del paesaggio esprime «la dimensione territoriale dei diritti dell'uomo»<sup>33</sup>.

Ad opinione del presidente della Conferenza della Convenzione europea del paesaggio, «un pilastro essenziale dei diritti dell'uomo è rappresentato da un'elevata qualità del paesaggio, da un'alta qualità delle contesti di vita per ogni persona, attraverso la valorizzazione del paesaggio in quanto marchio della storia, culla dell'identità culturale, patrimonio comune e riflesso di un'Europa pluralista. I diritti dell'uomo non possono essere separati dal contesto storico e sociologico e dunque, per tale ragione, essi devono oggi inglobare le dimensioni del benessere»<sup>34</sup>.

In termini simili, a partire dal decimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio si è evidenziato come la stessa Convenzione contenga «la dimensione territoriale dei diritti dell'uomo»<sup>35</sup>. Nello stesso senso, nelle conclusioni della VI Conferenza del Consiglio d'Europa sulla Convenzione europea del paesaggio, tenuta a Strasburgo il 4 maggio 2011, si afferma che «le parti partecipanti hanno rilevato l'importanza della Convenzione europea del

---

<sup>33</sup> M. DEJEANT-PONS, *L'émergence d'un droit au développement durable: les perspectives de la dimension territoriale des droits de l'homme*, in V. CHAMPEIL-DESPLATS – M. GHÉZALI – S. KARAGIANIS (dir.), 2006, *Environnement et renouveau des droits de l'homme*, Actes du colloque de Boulogne sur Mer 2003, La documentation française, Paris, 2006, p. 84 ; v. anche il discorso di apertura del 22 marzo 2007 di E. PETROVA-MITEVSKA, rappresentante del Comitato dei ministri, Conferenza del Consiglio d'Europa sulla Convenzione europea del paesaggio, Strasburgo, T-FLOR (2007) 14, p. 31, consultabile al link <https://rm.coe.int/16806b07fd>.

<sup>34</sup> Discorso di apertura del 22 marzo 2007 di E. BUERGI, presidente della Conferenza della Convenzione europea del paesaggio, Conferenza del Consiglio d'Europa sulla Convenzione europea del paesaggio, Strasburgo, T-FLOR (2007) 14, cit., p. 36.

<sup>35</sup> Dichiarazione della Commissione per lo sviluppo territoriale sostenibile della Conferenza delle OING del Consiglio d'Europa, sul tema «*Nouveaux défis, nouvelles opportunités*», 2010.

paesaggio come strumento per affrontare le grandi sfide del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo, democrazia e Stato di diritto per trattare i grandi problemi della società»<sup>36</sup>.

È possibile anche identificare nove diritti dell'uomo che la Convenzione del paesaggio realizza direttamente o indirettamente.

1. IL DIRITTO AL BENESSERE, ALLA QUALITÀ DELLA VITA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: esso è contemplato dal Preambolo della Convenzione del paesaggio nella misura in cui quest'ultimo costituisce «un elemento chiave del *benessere individuale e sociale*» che coinvolge i diritti di ognuno. Occorre collegare al *benessere* alcuni elementi che vi si riferiscono e che compaiono parimenti nel Preambolo: «il paesaggio contribuisce alla soddisfazione degli esseri umani», il paesaggio «è in ogni luogo un elemento importante della qualità di vita delle popolazioni»<sup>37</sup>. Si è precedentemente constatato come il benessere sia un elemento strettamente legato ai diritti dell'uomo, per il tramite soprattutto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 25-1 e art. 29-1). Il benessere compare anche nel Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (art. 4) e nella Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 17). Per quanto concerne lo sviluppo sostenibile, contemplato dal Preambolo della Convenzione europea del paesaggio, esso non è che l'espressione sintetica delle esigenze cumulative di ordine economico, sociale e ambientale che conducono al benessere e alla qualità della vita. Enunciato nel complesso della Dichiarazione di Rio del 1992, esso figura ormai in tutte le convenzioni internazionali sull'ambiente. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riserva ad esso un posto di rilievo nel Preambolo e nell'articolo 37.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 pone l'accento su ciò che favorisce il benessere sociale, spirituale, morale e culturale dei bambini, nonché la loro salute mentale. È evidente che il paesaggio riguarda i bambini anche con riferimento ai numerosi diritti che di seguito si elencano (v. subito *infra*). È per tale motivo che il Comitato dei Ministri ha insistito sull'educazione dei bambini al paesaggio nelle Raccomandazioni relative al paesaggio. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nell'Osservazione Generale n° 17 del 2013 sul diritto dei bambini al riposo, al tempo libero e alla

---

<sup>36</sup> CEP-CDPATEP (2011) 18 F, Allegato 8, p. 65.

<sup>37</sup> Y. LUGINBÜHL, *Paysage et bien-être individuel et social*, in *Paysage et développement durable : les enjeux de la Convention européenne du paysage*, Consiglio d'Europa, 2006, p. 33 e ss.

partecipazione alla vita culturale, rileva che «i rapporti con la natura attraverso il giardinaggio, i raccolti, le cerimonie o le contemplazioni silenziose sono una dimensione importante delle arti e del patrimonio di numerose culture» (§ 40) e, in virtù di ciò, gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure come: «creare spazi verdi aperti a tutti i bambini; prevedere collegamenti verso gli spazi verdi del paesaggio e di vaste zone naturali idonei al gioco e alla ricreazione» (§ 58).

2. IL DIRITTO ALLA SALUTE: sebbene non espressamente menzionato nella Convenzione, esso è riconosciuto nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo. Il diritto alla salute è consacrato a livello europeo dall'articolo 11 della Carta sociale europea. La salute deve essere intesa come relativa all'equilibrio mentale, al benessere, allo sviluppo e alla qualità della vita. Per questo motivo, il Comitato dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha ritenuto che l'articolo 11 della Carta sociale garantisca il diritto a un ambiente sano<sup>38</sup> per il tramite del diritto alla salute. Benessere, sviluppo e qualità di vita delle popolazioni sono obiettivi tutti presenti nella Convenzione del paesaggio. Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), nel suo rapporto su «ambiente sano, persone in buona salute» (*healthy environment, healthy people*) del maggio 2016, cita il paesaggio come elemento da prendere in considerazione (p. 8 e p. 48)<sup>39</sup>.

3. IL DIRITTO ALLA DIGNITÀ E ALLA NON-DISCRIMINAZIONE<sup>40</sup>: esso si collega «alla soddisfazione degli esseri umani» (Preambolo della Convenzione del paesaggio) e riguarda gli individui che vivono in spazi degradati come le *bidonvilles* o le periferie di alcune città. Essere privati di un paesaggio di qualità rappresenta una sofferenza psicologica e mentale che procura una lesione alla dignità e, allo stesso tempo, al diritto alla vita. Come è stato affermato da un autore: «Il paesaggio è dunque il territorio elevato a forma vivente e la misura della *dignità dell'uomo*, del suo modo di abitare e di costruire (del suo «essere»), per dirla con le parole di Heidegger nella sua famosissima conferenza

---

<sup>38</sup> Comitato europeo dei diritti sociali, Reclamo n°30/2004, *Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme c/ Grecia*, 6 dicembre 2006, §195.

<sup>39</sup> Il rapporto UNEP *Healthy Environment, Healthy People* è consultabile al link <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17602/K1602727%20INF%205%20Eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>40</sup> Sui rapporti tra diritto alla qualità della vita, diritto alla salute, promozione del benessere e della dignità, v. P. STEICHEN, *Evolution du droit à la qualité de la vie, de la protection de la santé à la promotion du bien-être*, in *Revue juridique de l'environnement*, n. 3/2000, p. 361.

«Costruire abitare pensare» del 1951)»<sup>41</sup>. Nella stessa conferenza appena citata, tenuta a Darmstadt, il filosofo ritiene che non c'è l'uomo da una parte e lo spazio dall'altra, in quanto non si può pensare l'uomo indipendentemente dallo spazio. Lo spazio è l'abitazione pensata nell'essere dell'uomo. Da ciò deriva che il paesaggio è parte in maniera consustanziale dell'essere e dunque della dignità dell'uomo.

Dignità e non discriminazione sono presenti praticamente in tutti i testi sui diritti dell'uomo come base fondamentale di questi diritti. Ad esempio, essi compaiono nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 7 e art. 22), nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 3), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 2), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 1 e art. 21) e nel Protocollo n° 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione e la promozione dei diritti dell'uomo in società culturalmente diversificate, adottate il 2 marzo 2016 durante la riunione n° 1249 dei Delegati dei Ministri, sono applicabili alla gestione dei paesaggi e prevedono, tra l'altro, la partecipazione al processo democratico (§ 49), l'accesso ai beni (§ 53) e la convivenza (§ 7) in uno spirito di non discriminazione<sup>42</sup>.

4. IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VITA CULTURALE: questo diritto è previsto dall'articolo 15, par. 1 a) del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Nell'Osservazione Generale n° 21, il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ha precisato che ai fini della sua attuazione, questo diritto comprende il modo di vivere, l'abitazione e «l'ambiente naturale e umano»<sup>43</sup>. Tale diritto ha la propria fonte nell'articolo 27-1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Lo si ritrova anche nell'art. 17 della Carta africana dei diritti dell'uomo, interpretato dalla Commissione africana dei diritti dell'uomo nel senso di non

---

<sup>41</sup> G. BERTONE, *Pour une redéfinition historique du paysage: le regard littéraire*, in A. BERGER – M. COLLOT – J. MOTTE, *Paysages européens et mondialisation*, cit., p. 96. Il riferimento è a M. HEIDEGGER, *Bauen, Wohnen, Denken* (Conferenza tenuta il 5 agosto 1951 nel quadro del Secondo Colloquio di Darmstadt su Uomo e Spazio), in ID., *Vorträge und Aufsätze*, Günther Neske, Pfullingen, 1954, trad. it. *Costruire abitare pensare*, in M. HEIDEGGER, *Saggi e Discorsi* (a cura di G. VATTIMO), Mursia, Milano, 1976, pp. 96-108.

<sup>42</sup> Consultabili al link <https://rm.coe.int/guidelines-hr-in-culturally-diverse-societies/168073dccc>.

<sup>43</sup> Osservazione Generale n° 21, 21 dicembre 2009, E/c.12/GC/21.

consentire che sia vietato l'accesso a uno spazio territoriale per favorire una riserva di caccia, nella misura in cui lo spazio in questione rappresenti un sistema integrato di credenze religiose, valori, usanze e tradizioni di cui le popolazioni locali verrebbero private<sup>44</sup>. Secondo la Commissione africana, il paesaggio è, per definizione, la fusione tra la terra e la cultura: «la cultura definisce questa entità complessa che comprende la relazione spirituale e fisica di una persona con le terre, le conoscenze, le credenze, l'arte, il diritto, le usanze<sup>45</sup>, i costumi».

La Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005 sul valore dell'eredità culturale per la società fa espressa menzione della Convenzione del paesaggio e, all'articolo 2, include «tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi».

La Convenzione del paesaggio è un'illustrazione diretta dell'interazione tra il territorio e la vita culturale e fa del paesaggio un libro aperto sulla cultura delle popolazioni. I paesaggi sono i volti di forme territoriali che riflettono la diversità culturale (art. 5-a della Convenzione). Il termine «cultura» è menzionato cinque volte nel Preambolo della Convenzione del paesaggio. La Convenzione prevede espressamente l'inclusione dei paesaggi nelle politiche culturali (art. 5-d) e la partecipazione del pubblico prevista dall'articolo 5-c è lo strumento di attuazione del diritto di partecipare alla vita culturale<sup>46</sup>.

5. IL DIRITTO AL PAESAGGIO PER TUTTI E IL PAESAGGIO COME RISORSA COMUNE<sup>47</sup>: il diritto al paesaggio, pur non menzionato in quanto tale nella Convenzione del paesaggio, è implicitamente compreso nel Preambolo, in cui il paesaggio implica «diritti per ciascun individuo» e permette alla collettività (e dunque a tutti) «di godere di un paesaggio di qualità» e «di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione».

---

<sup>44</sup> Commissione africana dei diritti dell'uomo, 25 novembre 2009, *Endorois Welfare Council c/ Kenya*, § 250, consultabile al link <http://caselaw.ihrrda.org/fr/doc/276.03>.

<sup>45</sup> *Ibid.*, § 241.

<sup>46</sup> Cfr. M. PRIEUR, *La protection juridique des paysages culturels*, in M. PRIEUR (dir.), *Droit de l'environnement, droit durable*, Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 625

<sup>47</sup> Cfr. S. EGOZ – J. MAKHZOUMI – G. PUNGETTI (eds.), *The Right to Landscape. Contesting Landscape and Human Rights*, Farnham, Ashgate, 2011.

Questo diritto al paesaggio proviene direttamente dal «diritto dell'uomo all'ambiente», ormai riconosciuto sia a livello internazionale che nazionale<sup>48</sup>. Sul piano internazionale tale diritto è consacrato nel principio 1 delle Dichiarazioni di Stoccolma e di Rio, nella Carta africana dei diritti dell'Uomo, nella Convenzione di Maputo, nel Protocollo di San Salvador alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo, nonché nell'articolo 1 della Convenzione di Aarhus, alla quale rinvia il Preambolo della Convenzione del paesaggio.

Il diritto al paesaggio è strettamente legato anche al tema della democrazia. Il paesaggio implica il rispetto della democrazia: «il paesaggio riguarda tutti. La sua qualità esprimerà il livello di cooperazione, le capacità di negoziazione, di scambi tra i gruppi sociali che lo plasmano, lo gestiscono, lo utilizzano»<sup>49</sup>.

Secondo la Convenzione del paesaggio, si tratta di un diritto di godere di un paesaggio di qualità che è applicabile a tutti i territori (e non soltanto ai paesaggi eccezionali) e di un diritto per tutti, senza discriminazione, in virtù dell'eguaglianza di accesso al paesaggio. La sensibilizzazione al paesaggio prevista dall'articolo 6-a della Convenzione contribuisce a dare a ciascuno consapevolezza del proprio diritto al paesaggio.

Tale diritto al paesaggio presuppone uno spazio comune condiviso e dunque un accesso al paesaggio<sup>50</sup>. Ciò conduce di fatto al riconoscimento del paesaggio come un «bene comune» o, secondo la Convenzione del paesaggio, «una risorsa comune». Un paesaggio non può, in quanto tale, essere oggetto di appropriazione. Giuridicamente ciò implica una vista senza barriere sullo spazio circostante che varierà a seconda che la zona considerata sia pubblica o privata. Negli spazi pubblici, il diritto al paesaggio sarà agevolato attraverso un accesso libero per tutti, fatte salve eventuali limitazioni legate alla sicurezza pubblica (pericolo di accessi a dirupi, crepacci o altri pericoli di natura geologica) o alla fragilità ecologica di determinati luoghi (aree naturali protette). Negli spazi

---

<sup>48</sup> Per un approfondimento di diritto comparato v. D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, Vancouver, 2012.

<sup>49</sup> S. GÉORGIS, *Les paysages ruraux européens, principes de création et de gestion*, Consiglio d'Europa, 1995, p. 29.

<sup>50</sup> L'accesso al paesaggio è stato invocato fin dal 1994 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella Raccomandazione n° R (94) 6, Allegato § 4; cfr. M. DELNOY, *La zone d'habitat doit aussi accueillir des espaces verts publics*, in C.-H. BORN – F. JONGEN (a cura di), *D'urbanisme et d'environnement*, cit., p. 103.

privati, restrizioni maggiori, connesse al diritto di proprietà e al diritto di erigere recinzioni, potrebbero limitare la possibilità di fruire del paesaggio. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che mira a realizzare i diritti dell'uomo per tutti, proclama all'Obiettivo 11-7 che occorre «entro il 2030 fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili»<sup>51</sup>.

Le caratteristiche di «patrimonio comune», «patrimonio culturale e naturale» e «risorsa comune», riconosciute al paesaggio dal Preambolo della Convenzione del paesaggio, consentono di considerare quest'ultimo come «un bene comune» o *res communis*, allo stesso modo dell'aria, dell'acqua o della biodiversità. Il paesaggio è una risorsa naturale e culturale condivisa. Così in fatto e in diritto, spesso secondo pratiche locali e consuetudinarie, i proprietari permettono un accesso libero ai propri terreni consentendo una fruizione dei paesaggi attraverso sentieri di montagna o percorsi forestali. Alcuni Paesi hanno persino introdotto leggi al fine di concedere il libero accesso alla natura, come la legge norvegese *Outdoor recreation Act* del 1957<sup>52</sup>.

È interessante notare che la Dichiarazione di Firenze sul paesaggio, in occasione del 40° anniversario della Convenzione dell'UNESCO sul patrimonio mondiale, ritiene che «il paesaggio è un bene comune e il diritto al paesaggio è una necessità umana»<sup>53</sup>. La medesima Dichiarazione intende «promuovere il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle comunità di garantire il loro sostentamento, preservare le loro risorse, la loro identità e le credenze».

Anche il diritto al paesaggio è un riflesso non già di un diritto di proprietà sul paesaggio, bensì di un diritto di godimento condiviso che comporta la fruizione e la partecipazione alla gestione dello stesso. Alcuni autori hanno perciò potuto parlare di giustizia spaziale o di giustizia paesaggistica nell'accezione anglosassone (*spatial justice or landscape justice*)<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1.

<sup>52</sup> Cfr. O. I. VISTAD – M. SKÅR, *Access and Privacy, Rights and Realities along the Populated Norwegian Shoreline*, in S. EGOZ, (ed.), *Defining Landscape Democracy*, Norwegian University of Life Sciences, Oslo, 2015, pp. 98-99; vedi anche UNISCAPE Seminario di Firenze, 16-17 Gennaio 2014, «*Common goods from a landscape perspective*», in *I Quaderni di Careggi*, n° 06/2014.

<sup>53</sup> UNESCO, Dichiarazione di Firenze sul paesaggio, 19-21 settembre 2012.

<sup>54</sup> V. anche, nel volume di S. EGOZ, (ed.), *Defining Landscape Democracy*, cit., i contributi di A. STRECKER, *Landscape, Property, and Common Good: The Ambiguous Convergences of Spatial*

Il diritto al paesaggio appare in definitiva, allo stesso tempo, come un diritto individuale e come un diritto collettivo. Esso beneficia, grazie alla Convenzione del paesaggio e secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in riferimento all'ambiente, al contempo di diritti procedurali (diritto alla partecipazione del pubblico e degli attori interessati alle politiche sul paesaggio) e di diritti di natura sostanziale (godimento di un bene comune).

6. IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE<sup>55</sup>: un bene comune rientra nella responsabilità comune. Ciò implica un'educazione al paesaggio come auspicato dalla Convenzione del paesaggio. Il suo articolo 6-b è finalizzato alla formazione e all'educazione. La Raccomandazione CM Rec (2008) 3 del Comitato dei Ministri riguardante le linee-guida per l'operatività della Convenzione europea del paesaggio affronta al punto D il tema dell'educazione. Al fine di garantire una migliore attuazione di queste disposizioni, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha approvato due raccomandazioni: CM Rec (2014) 8 sulla promozione della sensibilizzazione al paesaggio attraverso l'educazione e CM Rec (2015) 7 sul materiale pedagogico per l'educazione al paesaggio nella scuola primaria. Una terza Raccomandazione dovrebbe essere adottata per quanto riguarda l'educazione al paesaggio nell'istruzione superiore<sup>56</sup>.

7. IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE: questi due diritti, che costituiscono i diritti procedurali fondamentali del diritto dell'ambiente in seguito al principio 10 di Rio 1992 e alla Convenzione di Aarhus del 1998, sono necessari per la formulazione e la realizzazione delle politiche sul paesaggio propugnate dalla Convenzione di Firenze. Per tale motivo il Preambolo della Convenzione del paesaggio ha come modello la Convenzione di Aarhus e gli articoli 5-c e 6-c prevedono la partecipazione dei cittadini.

---

*Justice*, p. 25, e di L. MENATTI, *What does right to landscape mean? An analysis through the concept of commons*, p. 200; nonché ne *I Quaderni di Careggi*, n° 06 /2014, cit., i contributi di L. DI GIOVANNI, *The Use of Landscape in Italian Property Law*, p. 87, e A. SAAVEDRA CARDOSO, *Agro-Urbanism and the Right to Landscape Common Goods*, p. 15.

<sup>55</sup> V. B. CASTIGLIONI, *L'éducation au paysage à l'école*, in *Facettes du paysage, réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage*, Consiglio d'Europa, 2012, p. 223; C.-H. BORN, *Mobiliser la société par l'éducation et la sensibilisation à l'environnement et au développement durable : une priorité à l'heure de l'anthropocène*, in C.-H. BORN – F. JONGEN (a cura di), *D'urbanisme et d'environnement*, cit., p. 447.

<sup>56</sup> Progetto di Raccomandazione proposto durante la 8ª Conferenza del Consiglio d'Europa sulla Convenzione europea del paesaggio nel 2015 (CEP-CDCPP (2015) 14-BF).

8. IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE E AL RIPRISTINO: il danno all'ambiente e il suo degrado sono in misura crescente oggetto di misure di riparazione e ripristino che si ricollegano, in via di principio, al diritto all'ambiente, ma che possono anche essere considerate l'espressione di un diritto alla riparazione in sé. Infatti, il principio 13 della Dichiarazione di Rio del 1992 stabilisce «la responsabilità per l'inquinamento e per gli altri danni all'ambiente». La Convenzione del paesaggio prende in considerazione la «protezione» dei paesaggi, nonché la loro pianificazione, per mezzo di misure di «ripristino» (art. 1-f). Con riferimento ai paesaggi «degradati», nel Preambolo, la Convenzione esorta ad adottare misure che tendano a porre fine a tale degrado. In generale, gli strumenti giuridici che permettono di dare un fondamento ai provvedimenti di risarcimento e di ripristino si basano sulle legislazioni nazionali relative alla responsabilità che, sempre più, prevedono azioni specifiche per l'ambiente, applicabili parimenti al paesaggio. Il risarcimento per i pregiudizi ai «tratti peculiari del paesaggio» e il ripristino sono contemplati dalla Convenzione del 1993 del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per i danni causati da attività pericolose per l'ambiente (art. 2-8 e art. 2-10)<sup>57</sup>.

Allo stesso modo, l'articolo 4 della legge francese dell'8 agosto 2016 «*pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*» introduce un nuovo regime circa la «*réparation du préjudice écologique*». Il danno ecologico riguarda «un danno non trascurabile agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi o ai benefici collettivi che l'uomo può trarre dall'ambiente» (nuovo articolo 1386-20 del Codice civile). Sicuramente il paesaggio ne potrà beneficiare in quanto è annoverabile tra gli elementi degli ecosistemi e rappresenta un beneficio collettivo che l'uomo trae dall'ambiente. La legge precisa che il risarcimento del danno ecologico «avviene prioritariamente in natura», il che invita al ripristino, attraverso un risanamento, dei paesaggi degradati come propugnato dall'articolo 1-f della Convenzione europea del paesaggio.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il risarcimento del danno all'ambiente e ai paesaggi sarebbe ricollegabile alla violazione di un diritto fondamentale quale il diritto di proprietà o il diritto al domicilio e alla vita privata e familiare.

---

<sup>57</sup> Questa Convenzione non è entrata in vigore.

9. IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO DI QUALITÀ DEL PAESAGGIO O DIRITTO ALLA NON REGRESSIONE: la Convenzione del paesaggio, all'articolo 12, garantisce la prevalenza, per l'avvenire, delle disposizioni «più severe» in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali o internazionali. In altre parole, l'obiettivo è quello di proteggere e gestire sempre meglio i paesaggi e, dunque, quello di impedire una diminuzione dei livelli di protezione già raggiunti.

Tale principio, denominato di non regressione o principio di *standstill* o principio di progressività, solo di recente ha trovato applicazione all'ambiente e alle sue componenti. Esso è riconosciuto a livello internazionale dalla maggior parte delle convenzioni riguardanti l'ambiente, nonché consacrato dal testo finale della Conferenza di Rio+20 del 2012 «Il futuro che vogliamo» (§ 20)<sup>58</sup>. Esso è ormai sancito sia in sede legislativa<sup>59</sup> che in sede giurisprudenziale, specialmente in Belgio<sup>60</sup>, in Spagna<sup>61</sup> e in Francia<sup>62</sup>. In maniera espressa o implicita, questo principio è il prolungamento operativo della consacrazione del diritto a un ambiente sano contenuto nelle costituzioni, nel quadro di un miglioramento costante dell'ambiente.

Gli effetti di questo principio possono determinare la garanzia del rispetto di altri diritti dell'uomo, come il diritto alla salute visto in precedenza (4).

Reciprocamente, la Corte Suprema di Panama, in una decisione del 23 dicembre 2013, ha affermato che la soppressione di una zona umida nella baia

---

<sup>58</sup> Cfr. M. PRIEUR – G. SOZZO (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruylant, Bruxelles, 2012; cfr. anche I. HACHEZ, *Le principe de standstill dans les droits fondamentaux: une irréversibilité relative*, Bruylant, Bruxelles, 2008; ID., *Le standstill en matière de droits fondamentaux: de la reconnaissance d'un principe à la négation de sa portée?* in C.-H. BORN – F. JONGEN (dir.), *D'urbanisme et d'environnement*, cit., p. 913.


<sup>59</sup> Per esempio, l'art. 2 della legge francese dell'8 agosto 2016 *pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages* ha introdotto nell'articolo L. 110-1 del *Code de l'environnement* il § 9°: «*Le principe de non régression selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment*».

<sup>60</sup> Ad es., *Cour constitutionnelle* 14 settembre 2006, n. 137/2006; 27 gennaio 2011, n. 8/2011; 17 luglio 2014, n. 107/2014.

<sup>61</sup> Conn riferimento a spazi verdi paesaggistici, *Tribunal Supremo*, 22 febbraio 2012 (STS 3774/2009) e 29 marzo 2012 (STS 2000/2012), nota di M.F.I. SAGUER, in *Revue juridique de l'environnement*, n. 2/2014, p. 215.

<sup>62</sup> *Conseil constitutionnel*, 4 agosto 2016, n. 2016/737 DC.

di Panama finirebbe per privare le popolazioni «di un elemento centrale della città ... nello sviluppo di condizioni di vita *degne* per gli abitanti della città ... onde la conservazione è indispensabile per il buon funzionamento degli ecosistemi, la preservazione della biodiversità e l'evoluzione culturale»<sup>63</sup>.



« Conceptual diagram. The overlap between landscape and human rights »  
 By S. EGOZ – J. MAKHZOUMI – G. PUNGETTI, *The Right to Landscape: An Introduction*, p. 6, in ID. (eds.), *The Right to Landscape. Contesting Landscape and Human Rights*, Farnham, Ashgate, 2011.

<sup>63</sup>*Corte Suprema de la República de Panamá*, 23 dicembre 2013, n. 123-12, nota di M.V. BERROS, in *Revue juridique de l'environnement*, n. 3/2014, p. 533.

Allegato (nell'originale francese) : *Tableau sur droits de l'Homme et paysage*

Droits de l'Homme	Convention européenne du paysage	Droit international et européen des droits de l'Homme
1. Droit au bien-être et à la qualité de la vie	Préambule : Para.6 « qualité de vie des populations » para.9 :« élément essentiel du bien-être individuel et social »	DUDH <sup>64</sup> art. 25-1, 29-1 PIDESC <sup>65</sup> art. 4 CDE <sup>66</sup> art. 17, art. 31
2. Droit à la santé	para. 5 « épanouissement des êtres humains » para 9 « bien-être individuel »	DUDH art. 25-1 PIDESC art.12-1 CDE art.17, 24-2-e Charte sociale européenne art.11 CDFUE art. 35
3. Droit à la dignité et à la non discrimination	para. 5 « épanouissement des êtres humains »	DUDH art. 22, art. 7 PIDESC art. 3 PIDCP <sup>67</sup> art.2 CDFUE <sup>68</sup> art.1, art. 21 CEDH Protocole n°12 (2000)
4. Droit de participer à la vie culturelle	para.5 art. 5-a , 5-c, 5-d	DUDH art. 27-1 PIDESC art. 15-1-a CDE art.31 CDFUE art.22 Convention de Faro <sup>69</sup> art. 2

<sup>64</sup> Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948).

<sup>65</sup> Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).

<sup>66</sup> Convention relative aux droits de l'enfant (1989).

<sup>67</sup> Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).

<sup>68</sup> Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Traité sur l'Union européenne (2007).

<sup>69</sup> Convention du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005)

<p>5. Droit au paysage ressource commune</p>	<p>para.4 « intérêt général »  para.8 « jouir de paysages de qualité » ;  para.9 droits...pour chacun » ;  para.11 « ressource commune »</p>	<p>DUDH art.12  PIDESC art. 11 « amélioration constante des conditions d'existence » ; art. 25  Déclaration Stockholm 1972 principe 1  Déclaration Rio 1992 principe 1  Charte africaine des droits de l'homme 1981, art. 24  Protocole de San Salvador 1988, art. 11  Convention de Maputo 2003, art. 3  Convention d'Aarhus 1998, art. 1  CourEDH<sup>70</sup> Lopez-Ostra 1999,  Tatar, 2009, Bacila 2010  CEDH<sup>71</sup> art 8-1</p>
<p>6. Droit à l'éducation</p>	<p>Art. 6-B</p>	<p>DUDH art. 26  PIDESC art.  CDE art. 28-1, 29-1-e « inculquer le respect du milieu naturel »  Protocole n° 1 CEDH art.2</p>
<p>7. Droit à l'information et à la participation</p>	<p>para.8 « jouer un rôle actif »  para.9 « responsabilité pour chacun »  art.5-c  art.6-A  art.6-C-1  art. 6-C-1-b  art.6-D</p>	<p>PIDCP art. 19-2, 25-a  PIDESC art. 15-1-a  CDE art. 13-1, art. 17  CEDH art.10  Déclaration de Rio 1992 principe 10  Convention d'Aarhus, information et participation sur « le paysage » art.2-3-a)</p>

<sup>70</sup> Cour européenne des droits de l'homme

<sup>71</sup> Convention européenne des droits de l'homme (1950)

		<p>CourEDH « participer à des débats d'intérêt général, Vides Aizardzibus Klubs, 2004, Mamère , 2005</p>
<p>8. Droit à réparation et à restauration</p>	<p>para.6 « territoires dégradés » art. 1-f « la restauration »</p>	<p>Déclaration de RIO 1992, principe 13 CEDH art.41 « satisfaction équitable »</p>
<p>9. Droit au maintien de la qualité des paysages ou droit à la non régression</p>	<p>para.8 « paysage de qualité » art. 12 prééminence des dispositions « plus strictes »</p>	<p>PIDESC art.2, art.11-1 « amélioration constante » Déclaration l'avenir que nous voulons , Rio 2012, §20 « ne pas revenir sur les engagements souscrits » CDFUE art.37 et 53 « niveau élevé, amélioration »</p>

## **ABSTRACT**

Michel Prieur - *Landscape's contribution to human rights*

The position of a right to landscape and, in particular, landscape's contribution to human rights are the focus of this paper. With the advent of the European Landscape Convention, landscape came to be seen not only as an individual right but also as a collective one. The enjoyment of landscape being at once an individual and a collective experience, it allows diverse cultures to exist side by side on the same territory.

Held up as the first international convention on sustainable development in the 21st century, the European Landscape Convention effectively sets the standard in this area. Landscape is about striking a harmonious balance between social, economic, environmental and cultural needs. Its dual aspect, natural and cultural, means that people's natural and cultural heritage need to be considered simultaneously.

Landscape, then, mirrors the complexity of the territory concerned and is an expression of the symbiosis between the human need for high-quality spaces conducive to social equilibrium and wellbeing, and nature's need for balance, based on biodiversity.

In order to shine a light on the complex relationship between human rights and territory, as perceived by human beings through landscape, this paper deals with the following issues: (i) the universality of human rights in relation to landscape, (ii) the complementarities and conflicts between human rights as they relate to landscape, (iii) the landscape as a shared, common space, (iv) the list of human rights realised thanks to the European Landscape Convention (the right to well-being, quality of life and sustainable development; the right to health; the right to dignity and to non-discrimination; the right to participate in cultural life; the right to landscape for all and landscape as a common resource; the right to education; the right to information and to participation; the right to compensation and restoration; the right to continued enjoyment of a certain quality of landscape or the right to non-regression).

**KEYWORDS:** *human rights; landscape; territory; right to landscape; European Landscape Convention.*